



REGOLAMENTO DEGLI SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY

Sommario

| | |
|--|----|
| Art. 1 – Principi generali e Definizioni | 2 |
| Art. 2 – Soggetti proponenti ed altri partecipanti | 3 |
| Art. 3 – Tipologie di Spin-off | 5 |
| Art. 4 – Accesso all'incubatore delle imprese spin-off | 6 |
| Art. 5 – Procedura di accreditamento degli spin-off | 6 |
| Art. 6 – Commissione Spin-off | 8 |
| Art. 7 – Advisory Board | 10 |
| Art. 8 – Disciplina della proprietà intellettuale, industriale. | 10 |
| Art. 9 – Verifiche e controllo | 11 |
| Art. 10 - Norme finali e transitorie ed emanazione del Regolamento | 11 |

Art. 1 – Principi generali e Definizioni

1. L'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche "Università"), coerentemente con le altre iniziative di valorizzazione della ricerca, la cui origine trova riferimento nel combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 1, lett. q) e 18 del proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione e l'implementazione di progetti scientifici da parte del proprio personale di ricerca e dagli altri soggetti previsti dai successivi art. 3 comma 1, lett. a), per gli spin-off non partecipati, e art. 3 comma 1, lett. b), per gli spin-off partecipati, del presente regolamento, di società di capitali, in forma di Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni, denominati spin-off universitari.
2. Il presente regolamento recepisce altresì il D.M. n. 168 del 10 agosto 2011 "*Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" (di seguito "il Regolamento MIUR") e disciplina le materie riservate da tale decreto all'autonomia dell'Università.
3. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - i soggetti che possono costituire gli spin-off
 - la procedura di accesso all'incubatore delle imprese spin-off
 - la procedura e i criteri di valutazione di accreditamento degli spin-off
 - la partecipazione dell'Università al capitale degli spin-off
 - i rapporti tra l'Università e lo spin-off
 - le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e gli spin-off
 - le attività dei proponenti a favore degli spin-off e il regime di autorizzazioni del personale universitario
 - la disciplina della proprietà industriale e intellettuale.
4. L'Università in conformità alle vigenti norme promuove la ricerca applicata all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi favorendo la nascita di imprese ad elevato contenuto tecnologico.
5. L'Università in relazione alla propria programmazione strategica intende favorire la costituzione di società di capitali, in forma di Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni aventi come finalità lo sfruttamento, su base imprenditoriale, di brevetti, invenzioni, innovazioni o ritrovati scaturiti dalla ricerca universitaria.
6. Sono spin-off dell'Università le società di capitali, in forma di Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni costituite o costituite da non più di 24 mesi (o 12 mesi) nate su iniziativa dell'Università, di propri studenti e/o di personale docente e/o tecnico amministrativo dell'Ateneo, ed aventi tra i propri scopi l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca in contesti innovativi, ovvero lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi servizi derivanti da attività di ricerca, di sviluppo di innovazioni o di industrializzazione dei risultati svolte all'interno dell'Ateneo.

7. Non è autorizzata la costituzione di società che prevedono attività di ricerca o consulenza in concorrenza con le modalità già previste a favore dell'Università, al pari di società spin-off nella forma di società tra professionisti o che abbiano come oggetto prodotti per uso bellico diretto.

Art. 2 – Soggetti proponenti ed altri partecipanti

1. La costituzione di uno spin-off può avvenire su iniziativa dell'Università, dei suoi studenti laureati e non, e/o del personale docente strutturato e non, e/o personale tecnico amministrativo dell'Università nonché su iniziativa del personale tecnico amministrativo della Società di Gestione dell'Università, previo parere del Dipartimento di Ricerca.
2. Può partecipare al capitale sociale dello spin-off ogni persona fisica o giuridica, purché nella compagine sociale vi sia un proponente definito tra i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il personale docente strutturato e non e il personale tecnico amministrativo dell'Università e/o della Società di Gestione dell'Università può partecipare agli spin-off nel rispetto di quanto segue:
 - a) Il personale docente strutturato e non e il personale tecnico amministrativo dell'Università e il personale tecnico amministrativo della Società di Gestione dell'Università che partecipa ad una società spin-off può chiedere l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività anche retribuita a favore dello spin-off, purché non si tratti di lavoro subordinato e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla lettera b).
 - b) Lo svolgimento dell'attività a favore della società spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni connesse al rapporto di lavoro con l'Università e/o la Società di Gestione dell'Università.
 - c) Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università e/o alla Società di Gestione dell'Università, eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possono determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata
 - d) Nell'ipotesi di sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off e le funzioni ricoperte all'interno dell'Università e/o della Società di Gestione dell'Università, il partecipante deve dare immediata comunicazione, e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'incompatibilità sorta, al Rettore e/o al Presidente della Società di Gestione, cessando da subito lo svolgimento dell'attività ovvero chiedendo di optare per il tempo definito ovvero chiedendo di essere collocato in aspettativa.
 - e) Il Direttore del Dipartimento per la Ricerca, vigila sul rispetto di quanto previsto alle precedenti lettere.
 - f) Il personale docente strutturato e non e il personale tecnico amministrativo dell'Università e il personale tecnico amministrativo della Società di Gestione

dell'Università che sia socio di una società spin-off può assumere la carica di Amministratore delegato o Presidente nello spin-off previa autorizzazione del Rettore, previo parere del Direttore del Dipartimento di Ricerca, che tenga conto della compatibilità di tale carica con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni lavorative.

- g) Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin-off, intenda svolgere attività retribuita a favore dello stesso anche assumendo la veste di socio d'opera, deve chiedere l'autorizzazione al Rettore.
- h) Per il personale docente e ricercatore a tempo definito non è necessaria alcuna autorizzazione, fatto salvo comunque il divieto di concorrenza con le attività dell'Ateneo e la compatibilità con i doveri didattici e di ricerca previsti per il tempo definito.
- i) Come previsto dall'art. 5 comma 1 del Regolamento MIUR, i docenti che partecipano ad uno spin-off o che collaborano a qualsiasi titolo con uno spin-off non devono svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
- j) I titolari di assegni di ricerca, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento per la Ricerca, sentito il docente responsabile della ricerca, possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme.
- k) I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività sia retribuita che non retribuita, previa autorizzazione nei termini previsti dai regolamenti di Ateneo.
- l) Il personale tecnico amministrativo dell'Università e della Società di Gestione dell'Università può svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, anche assumendo la veste di socio d'opera, previa autorizzazione, nel primo caso, del Rettore, mentre, nel secondo caso, del Presidente della Società di Gestione dell'Università.
- m) Il personale tecnico amministrativo dell'Università e della Società di Gestione dell'Università può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Ateneo e/o della Società di Gestione dell'Università, secondo quanto verificato dal Direttore del Dipartimento per la Ricerca. Al fine della verifica il dipendente deve comunicare la propria nomina al Rettore e/o al Presidente della Società di Gestione dell'Università.
- n) Al termine di ciascun esercizio sociale, il personale tecnico amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare all'Università e/o alla Società di Gestione dell'Università i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin-off.
- o) Il rapporto di lavoro con l'Università e/o con la Società di Gestione dell'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti

degli altri soci esterni all'Università e alla Società di Gestione dell'Università.

- p) L'Università e/o la Società di gestione dell'Università può provvedere alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off e/o al Direttore del Dipartimento per la Ricerca.
- q) Al termine di ciascun esercizio sociale, il personale dipendente che partecipi a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare all'Ateneo e/o alla società di gestione dell'Ateneo i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin-off.
4. Come previsto dall'art. 4, comma 1 del Regolamento MIUR, non possono assumere cariche direttive o amministrative negli spin-off:
- Il Rettore
 - I membri del Consiglio di Amministrazione
 - I membri del Senato Accademico
 - I membri della Commissione Scientifica di Ateneo
 - I membri della Commissione Spin-off
 - I membri dell'Advisory Board
 - I direttori dei Dipartimenti.

Art. 3 – Tipologie di Spin-off

1. Le società spin-off dell'Università si distinguono in:
- a) Spin-off non partecipati: società ad elevato contenuto tecnologico di nuova costituzione considerate di particolare pregio ed interesse in relazione alle finalità dell'Università che possono avere in seno alla propria compagine sociale almeno uno dei soci tra studenti laureati e non, il personale docente strutturato e non, e/o personale tecnico amministrativo, i quali non siano direttamente partecipati dall'Università, e che abbiano ricevuto autorizzazione, all'esito della procedura di accreditamento di cui all'art. 5.
- b) Spin-off partecipati: società ad elevato contenuto tecnologico di nuova costituzione considerate di particolare pregio ed interesse in relazione alle finalità dell'Università che devono avere in seno alla propria compagine sociale almeno uno dei soci tra studenti laureati e non, il personale docente strutturato e non, e/o personale tecnico amministrativo dell'Università e che, in termini di capitale sociale, siano partecipati direttamente anche dall'Università stessa, e che abbiano ricevuto autorizzazione, all'esito della procedura di accreditamento di cui all'art. 5. **(Nel caso di spin-off partecipati, i soci esterni devono essere individuati tramite procedura di evidenza pubblica preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università)**. Gli Spin-off partecipati potranno essere rappresentati nel proprio organo di governo da personale docente strutturato e non, e/o personale tecnico amministrativo dell'Università su decisione del Comitato Esecutivo dell'Università, previo parere del Dipartimento di Ricerca.

Art. 4 – Accesso all’incubatore delle imprese spin-off

1. Gli spin-off, di cui alla lettera a) e b) dell’art. 3, possono richiedere per la propria attività d’impresa di usufruire di spazi appositi presso l’Incubatore dell’Università e/o presso spazi esterni convenzionati con la medesima, beneficiando dei relativi servizi.
2. La permanenza degli spin-off incubati presso le strutture dell’Università e/o ad essa convenzionate viene determinato in sede di accreditamento, con possibilità di proroga, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza o opportunità.
3. L’incubazione dello spin-off presso le strutture dell’Università e/o ad essa convenzionate è regolata da apposita convenzione tra l’Università e lo spin-off nel rispetto del presente Regolamento e delle ulteriori norme e Regolamenti vigenti in materia.
4. Gli spin-off incubati devono rispettare le condizioni relative al trasferimento di rischi e oneri relativi agli immobili e attrezzature dell’Università eventualmente concessi, nonché in materia di personale.

Art. 5 – Procedura di accreditamento degli spin-off

Richiesta dell’accreditamento

1. Le richieste di accreditamento da parte dei soggetti di cui art. 3 lett. a) e b) sono valutate dalla Commissione Spin-off e approvate, previo parere favorevole del Senato Accademico, dal Comitato Esecutivo dell’Ateneo.
2. La richiesta di accreditamento deve contenere un progetto imprenditoriale redatto secondo lo schema di cui all’**allegato A**, contenente:
 - a) gli obiettivi;
 - b) il piano finanziario;
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) il carattere innovativo del progetto;
 - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei soci partecipanti, con la previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina vigente in materia;
 - g) la previsione dei ruoli, delle mansioni e dell’impegno richiesto a favore dello spin-off di tutto il personale universitario coinvolto nello spin-off;
 - h) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta, qualora fosse richiesta la partecipazione dell’Università;
 - i) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall’Università;
 - j) le norme di funzionamento della società (Statuto);
 - k) gli eventuali patti parasociali che potranno essere sottoscritti dai soci.

- l) la descrizione dei prodotti o servizi che lo spin-off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente, ed indicando se tali attività vengono già svolte dall'Ateneo nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dall'apposito regolamento dell'Università.
3. I rapporti tra l'Università e lo spin-off sono regolati da apposita convenzione che disciplina l'utilizzo della proprietà intellettuale, del personale e degli spazi e attrezzature.
4. L'Ateneo può conferire direttamente allo spin-off su base convenzionale o anche a titolo di conferimento soci, i diritti di sfruttamento dei brevetti depositati a proprio nome. Per gli spin-off partecipati tale conferimento può avvenire anche contestualmente all'approvazione dello spin off.
5. Allo spin-off può essere concesso l'utilizzo anche gratuito del nome e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza. Accanto al logo deve comparire obbligatoriamente la scritta "Spin-off dell'Università degli Studi Link Campus University".
6. Il contratto di licenza deve prevedere:
 - a) che lo spin-off garantisca e tenga indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
 - b) condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. La revoca e la risoluzione operano automaticamente qualora l'Università cessi di essere socio dello spin-off oppure alla scadenza del termine previsto, previa comunicazione a mezzo raccomandata e/r ovvero a mezzo pec.
7. La permanenza dello spin-off all'interno delle strutture dell'Ateneo non potrà di norma eccedere i 3 (tre) anni. Detto periodo può essere prorogato, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, a condizioni da definirsi da parte del **Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 lett. q) dello Statuto dell'Università degli Studi Link Campus University.**
8. Alla scadenza del periodo indicato al comma precedente, il personale interno all'Ateneo è soggetto alla norma ordinaria in relazione alla possibilità di svolgere attività extra lavorative.
9. Nel caso di richiesta di accreditamento come spin-off partecipato la partecipazione dell'Università nello spin-off non potrà superare il 20% del capitale sociale, salvo diversa delibera da parte del Comitato Esecutivo, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.
10. È condizione essenziale per la partecipazione dell'Università allo spin-off che l'atto costitutivo/Statuto della Società preveda che:
 - a) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine societaria o all'oggetto sociale, diritto di recesso in caso di dissenso siano efficaci solo se approvate dall'Università;
 - b) la partecipazione dell'Università, pur mantenendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
 - c) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre membri dei quali almeno uno nominato dall'Università;

- d) la nomina di almeno un Sindaco da parte dell'Università, qualora venga nominato il Collegio sindacale e del Revisore, qualora l'organo collegiale non sia obbligatorio per legge;
 - e) il diritto di prelazione per i soci dello spin-off, compresa l'Università, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote;
 - f) l'obbligo per i soci di acquisire, in proporzione delle rispettive quote, la quota di partecipazione dell'Università in caso di suo recesso al prezzo che sarà determinato sulla base del valore del patrimonio netto alla data di recesso, e comunque ad un prezzo non inferiore al valore nominale della partecipazione.
11. Eventuali partecipazioni dello spin-off ad altre società dovranno essere autorizzate con deliberazione del **Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo**.

Criteria di valutazione

12. I criteri adottati dalla Commissione per la proposta di concessione dell'accreditamento e il rinnovo dell'accreditamento sono i seguenti:
- c) innovatività del prodotto/servizio;
 - d) effettive possibilità di valorizzazione del prodotto/servizio;
 - e) efficacia delle politiche di industrializzazione/commercializzazione del prodotto/servizio;
 - f) prospettive di sviluppo e consolidamento nel medio/lungo termine;
 - g) sostenibilità economico-finanziaria di breve e medio termine;
 - h) adeguatezza delle competenze tecniche e manageriali;
 - i) congruità del modello tecnico organizzativo adottato per la gestione delle attività di produzione e commercializzazione, oltre che delle risorse umane;
 - j) rapporti con il sistema della ricerca universitaria o degli enti pubblici di ricerca;
 - k) grado/prospettiva di sviluppo e consolidamento;
 - l) assenza di conflittualità tra le attività svolte dalla società e quelle erogabili dall'Ateneo nell'ambito della propria attività per conto terzi;
 - m) presenza nella compagine sociale di almeno un socio proponente fondatore dello spin-off.

Art. 6 – Commissione Spin-off

1. Il Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento di Ricerca, nomina la Commissione Spin-off (di seguito anche Commissione).
2. La Commissione è composta da un minimo di 7 sino ad un massimo di 15 membri di comprovata qualificazione ed esperienza, sia interni che esterni all'Università.
3. La durata del mandato della Commissione è di quattro anni, rinnovabile per ugual durata,

previa autorizzazione del Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento di Ricerca.

4. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) esprime un parere in merito alle richieste formulate per l'accreditamento come spin-off partecipato e spin-off non partecipato che sottopone al Comitato Esecutivo di Ateneo per validazione;
 - b) valuta la possibilità, ove il proponente ne abbia fatto esplicita richiesta e ricorrano particolari motivi di convenienza e/o opportunità, che l'Ateneo partecipi, in qualità di socio, alla società spin-off e, in quest'ultimo caso, propone la quota di partecipazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto al successivo art. 7;
 - c) verifica per ogni proposta di spin-off l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività di impresa;
 - d) esprime eventuale parere su eventuali proposte di revoca provenienti dagli organi di Ateneo;
 - e) esprimere parere in ordine alle richieste di rinnovo della convenzione con l'Ateneo di cui al successivo art. 8;
 - f) svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività inerenti la materia brevetti, spin-off, incubazione e trasferimento tecnologico.
5. Il Presidente della Commissione è il Direttore del Dipartimento per la Ricerca.
6. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente tramite avviso spedito con posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione. È facoltà del Presidente della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.
7. La seduta della Commissione può svolgersi in via telematica con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente della Commissione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di constatare e proclamare il parere espresso;
 - b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. La Commissione, entro 2 mesi dal ricevimento delle richieste di accreditamento, esprime il proprio parere e lo veicola al Comitato Esecutivo.
9. Il Presidente della Commissione può autorizzare a titolo consultivo la partecipazione alle riunioni della Commissione Spin-off di:
 - a) soggetti interessati al solo scopo di presentare o fornire informazioni dettagliate sulla proposta;

- b) altri soggetti, su richiesta dei membri della Commissione su indicazione dei proponenti, competenti in materia di spin-off e trasferimento tecnologico o dello specifico settore tecnologico o commerciale di cui alla proposta.
10. I soggetti esterni convocati dalla Commissione sono tenuti a sottoscrivere un impegno in merito alla riservatezza sulle informazioni acquisite.

Art. 7 – Advisory Board

1. Il Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento di Ricerca, nomina l' Advisory Board .
2. L'Advisory Board è costituito da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 12 (dodici) componenti di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attività dell'Università, ovvero da personalità che si sono distinte per sostegno e supporto alle attività di ricerca poste in essere dall'Ateneo. Si riunisce obbligatoriamente due volte l'anno.
3. Il Coordinatore dell'Advisory Board è anch'esso nominato dal Rettore dell'Università su proposta del Direttore del Dipartimento di Ricerca.
4. A tale organo è riconosciuta funzione consultiva; facoltà di esprimere pareri – ove richiesti – in merito alla congruità di progetti sottoposti alla Commissione Spin-off; infine, valutare talune questioni tecniche poste dal Direttore del Dipartimento di Ricerca.
5. Il mandato conferito ai membri dell'Advisory Board ha durata biennale e può essere rinnovato per un solo mandato.

Art. 8 – Disciplina della proprietà intellettuale, industriale.

1. La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off successivamente alla costituzione è in capo allo stesso.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca: a) siano stati anche solo in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello spin-off; b) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture scientifiche dell'Università. Nella seguente ipotesi, fatta salva la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, i risultati generati saranno soggetti a contitolarità tra Ateneo e spin-off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di tutela della proprietà industriale ed intellettuale valorizzando l'apporto dell'Ateneo.
3. Alle invenzioni conseguite dai soci partecipanti universitari nell'ambito delle funzioni svolte all'interno dello spin-off si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dal Regolamento dell'Ateneo in materia di proprietà industriale ed intellettuale

Art. 9 – Verifiche e controllo

1. Le verifiche ed il controllo in ordine all'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento ed alle norme di legge relative alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è effettuata dalla Commissione.
2. La Commissione, una volta accertata una presunta violazione delle norme regolamentari, provvede a comunicare agli Organi Accademici competenti i nominativi del personale e le cause della presunta violazione, affinché possano essere adottati i provvedimenti di competenza.
3. Al fine di consentire il corretto svolgimento della vigilanza ai sensi del presente articolo, gli spin-off sono tenuti ad inviare ogni documento fiscale/amministrativo che la Commissione richiede ad essi per conto dell'Università ed entro i termini da questa previsti.
4. È fatto espresso divieto ai soci partecipanti universitari, nel momento in cui vige il loro rapporto con l'Università di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano in seguito determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
5. Non sarà autorizzata la costituzione di società che prevedono attività di ricerca o consulenza in concorrenza con le attività svolte dall'Università
6. I soci partecipanti universitari a tempo pieno che partecipano a qualunque titolo allo spin-off sono tenuti a comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno solare, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Art. 10 - Norme finali e transitorie ed emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, dello Statuto di Ateneo ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Università e contestuale affissione sulle bacheche di Ateneo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.